

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2016.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. 1, che con decreto del Ministero dell'economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2016, che ha fissato nella misura dello 0,05% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° luglio 2015;

Vista la nota DT 49057 del 23 maggio 2016 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,001% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

16A05259

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Oliocin Natria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;


Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150», recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2015 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OLIOCIN NATRIA contenente la sostanza attiva olio minerale di paraffina, con il N.CAS 8042-47-5, uguale al prodotto di riferimento denominato Oliocin registrato al n. 3065 con d.d. in data 23 aprile 1979, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 aprile 2015, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Oliocin registrato al n. 3065;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/17/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva olio di paraffina CAS 8042-47-5 nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivulato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo

n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019 l'Impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Oliocin Natria con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 250 - 500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia);

Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (Bergamo);

Irca Service SpA – Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16434.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. n. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it all'impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCO



OLIOCIN® NATRIA

Olio minerale emulsionato ad elevato grado di insulfonabilità (95%) – Emulsione olio in acqua
Insetticida-acaricida per la lotta contro cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi degli agrumi, delle piante ornamentali in pieno campo, delle piante da frutto e dell'olivo

COMPOSIZIONE

g 100 di Oliocin Natria® contengono
g 80 di olio minerale (CAS 8042-47-5) al 95% di insulfonabilità (= 696 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleeni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego:

- 1,5-2 % (oppure 1% in miscela con esteri fosforici) per trattamenti primaverili-estivi agli agrumi (arancio, mandarancio, mandarino, limone, pompelmo) ed alle piante ornamentali in pieno campo.
- 3-3,5% (oppure 3% in miscela con esteri fosforici) per trattamenti di fine inverno per pero e melo (ingrossamento, apertura delle gemme), vite, drupacee (pesco, susino, albicocco e ciliegio) alla fase dell'ingrossamento delle gemme.
- 3-3,5% per trattamenti a completa caduta foglie contro Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) e cocciniglia bianca del pesco (*Diaspis pentagona*) (pero, melo, pesco, nectarino, percoche, susino, ciliegio, albicocco).

Olivo: 1-1,5 % contro cocciniglie (*Saissetia oleae*, *Parlatoria oleae*, *Lichtensia viburnii*, *Euphyllippa olivina*) per trattamenti estivi (agosto-settembre) o in alternativa invernali (oppure 1% in miscela con esteri fosforici, con azione anche contro *Euphyllura olivina*, *Prays oleae*, *Phloeotribus scarabaeoides*).

N.B. 1) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. 2) I trattamenti con Oliocin Natria in miscela con esteri fosforici permettono di distruggere anche uova di afidi, psilla del pero, larve defogliatrici, minatrici delle foglie e verme delle mele e delle pere. 3) Oliocin Natria può essere impiegato su bietole da zucchero e mais in miscela con diserbanti per aumentare l'efficacia, alle dosi di 1-2/ha per barbabietola da zucchero e 1-6-10/ha per mais.

Momento del trattamento: per gli agrumi si consigliano due trattamenti, il primo in inverno fra l'epoca di raccolta e la fioritura, il secondo in estate fra giugno ed agosto.

Compatibilità: Oliocin Natria non è miscibile con la poltiglia bordolese, i polisolfuri e i prodotti a base di captano, zolfo e TMTD.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Agitare bene il prodotto prima di ogni prelievo.

Fitotossicità: dopo trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri, prodotti a base di captano, zolfo e TMTD, l'Oliocin Natria deve essere impiegato con un intervallo di tempo di almeno 2 settimane.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione. Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 - Milano - Tel 02/3972.1

Registrazione Ministero Salute n. del

Officine di produzione: Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia)

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)

I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 10 - 15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 250 - 500

Partita n. :



Bayer CropScience

® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.bayercropscience.it

11/2015

26 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del



OLIOCIN® NATRIA

Olio minerale emulsionato ad elevato grado di insulfonabilità (95%) – Emulsione olio in acqua
Insetticida-acaricida per la lotta contro cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi degli agrumi, delle piante ornamentali in pieno campo, delle piante da frutto e dell'olivo

COMPOSIZIONE

g 100 di Oliocin Natria® contengono
g 80 di olio minerale (CAS 8042-47-5) al 95% di insulfonabilità (= 696 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 - Milano - Tel 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 10 - 15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100
Partita n. :

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.



Bayer CropScience

® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayergarden.it

11/2015

12 6 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

16A05248



DECRETO 26 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Curzeb Plus WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2015 dall'impresa Sapec Agro SA con sede legale in Setúbal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CURZEB PLUS WP contenente le sostanze attive cymoxanil e mancozeb uguale al prodotto di riferimento denominato Torero registrato al n. 13778 con D.D. in data



21 dicembre 2010, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 aprile 2015, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Torero registrato al n. 13778;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125 CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportate nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,

nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019 l'Impresa Sapec Agro SA con sede legale in Setúbal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CURZEB PLUS WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A. Herdade das Praias 2910 Setúbal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16533.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it all'impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



CURZEB PLUS WP

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione : POLVERE BAGNABILE
 FRAC 27 cymoxanil FRAC M3 mancozeb

COMPOSIZIONE	Taglie: kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20	
Cymoxanil puro g. 4	Partita n°	
Mancozeb g. 46,5		
Coformulanti..... q.b. a.g. 100		
<p>INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.</p> <p>REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.</p> <p>SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.</p> <p>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>		
<p>SAPEC AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo - Tel. +39 02 84944669</p> <p>Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal – Portogallo Distributore: Manica S.p.A. via all'Adige 4 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 Sapec Agro Italia Srl via Varese 25/D 21047 Saronno (VA)</p>		
<p>Autorizzazione Ministero della Salute n.</p>		

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaltiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveieni

CARATTERISTICHE

Il Curzeb Plus WP è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare. Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO e della PATATA.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE : contro la Peronospora impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.

PATATA – POMODORO : contro la Peronospora impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora ed Alternaria.

TABACCO : contro la Peronospora impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
 NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
 OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
 DA NON VENDERSI SFUSO.
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
 IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

26 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del



CURZEB PLUS WP

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione : POLVERE BAGNABILE
 FRAC 27 cymoxanil FRAC M3 mancozeb

COMPOSIZIONE		
Cymoxanil puro	g. 4	
Mancozeb	g. 46,5	
Coformulanti.....	q.b. a g. 100	Taglie: kg. 0,100 Partita n°
<p>INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.</p> <p>REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.</p> <p>SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.</p> <p>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>		
<p>SAPEC AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo - Tel. +39 02 84944669</p> <p>Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal – Portogallo Distributore: Manica S.p.A. via all'Adige 4 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 Sapec Agro Italia via Varese 25/D Saronno (VA)</p>		
<p>Autorizzazione Ministero della Salute n.</p>		

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

26 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del



DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Copper Combi WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 13 gennaio 2016 dall'impresa «Isagro SpA», con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Copper Combi WG» contenente le sostanze attive rame da ossicloruro e rame da idrossido, uguale al prodotto di riferimento denominato «Airono Più» registrato al n. 12737 con d.d. in data 31 luglio 2009, modificato successivamente da ultimo ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012 in data 10 novembre 2015, dell'impresa medesima;



Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Airone Più» registrato al n. 12737;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportate nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della commissione del 13 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva rame;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'impresa «Isagro SpA», con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Copper Combi WG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg: 0.05-0.1-0.2-0.25-0.5-1-5-10-15-20-25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro SpA - Adria Cavanella Po (RO);

Isagro SpA - Aprilia (Latina).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., via Desman n. 43 - 35010 Borgoricco (PD).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16571.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal regolamento n. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



ETICHETTA PER CONFEZIONI FORMATE RIDOTTO

COPPER COMBI/WG
Granuli idrodispersibili
Anticorrosivo marittimo

COMPOSIZIONE (triferita a 100 g)

Rame metallo 23
(da ossidato tetraamminico e da idrossido 50/50) 5
Coloranti q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabriciato D.- via 3
Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02.409011 (entr.) - 02.40901209



ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell'ambiente. PS01 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente


Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aida Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (LT); stabilimento di confezionamento: Vebi Istituto Biocimico S.r.l., via Dossman 43-35010-Borghetto (PD)

Contenuto netto: 0,05-0,1 Kg
Partita N°.....

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

- 5 FEB. 2016

Isagro SpA



DECRETO 22 giugno 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pirimiphos metile, sulla base del dossier A5832C di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva pirimiphos metile;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;



Visto in particolare il reg. (UE) 404/2015 che proroga l'approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il pirimiphos metile fino al 31 luglio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACTELLIC, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto 20 settembre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pirimiphos metile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A5832C, svolta dall'università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Viste le note con la quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto il reg. (UE) n. 53/2016 della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il pirimiphos metile;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto

legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Actellic;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimiphos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.


È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 22 giugno 2016


Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva pirimiphos metile ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A5832C di All. III fino al **31 luglio 2018** ai sensi del Reg. Reg. (UE) 404/2015 che proroga la sostanza attiva sopra citata.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	2520	ACTELIC 5	13/04/1977	Syngenta Italia S.p.A.	 <p style="text-align: center;">PERICOLO</p> <p>H226-H302-H304-H317-H318-H335-H410; EUH401-EUH066; P102-P210-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P331-P501.</p>
2.	15122	ACTELIC 50 NEWPHARM	29/03/2011	Newpharm S.r.l.	 <p style="text-align: center;">PERICOLO</p> <p>H226-H302-H304-H317-H318-H335-H410; EUH401-EUH066; P102-P210-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P331-P501.</p>



ACTELLIC®

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali (concentrato emulsionabile)


Mechanism of action: GRUPPO 1B (IRAC)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 49,02 (500 g/l)
diluenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a g 100
contiene: Dodecil benzensolfonato acido di calcio, 2-metil - 1-propanolo;
Nafte solvente (petrolio) aromatica leggera

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili
Nocivo se ingerito.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso



PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/inquinamento. Evitare l'uso di fiammiferi, sigarette, candele, ecc. Indossare guanti/occhiali/protettivi/proteggere gli occhi/la vista.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: NEWPHARM s.r.l.

Stabilimento di produzione:

Chemino, Thyborønvej 78, Harboøre, Denmark

Registrazione Ministero della Salute n. 2520 del 13.04.1977

Partita n. 1

Altri stabilimenti di produzione:

Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)

DIACHEM S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 25-50-100-200-250-500-750 ml; litri 1,5-2-2,5-3-4-5-10-

15-20-25-50-100-200-500-750-1000

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

NORME PRECAUZIONALI

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotini (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro AntiveleNI.

CARATTERISTICHE

Insetticida-acaricida fosfororganico indicato per trattamento diretto di frumento, triticale, orzo e avena immagazzinati e dei locali di stoccaggio della granella.
ACTELLIC è dotato di ampio spettro d'azione e lunga persistenza sui materiali inerti, agisce per contatto e per asfissia.
ACTELLIC non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da carosidici trattati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ACTELLIC è attivo contro: calandre o punteruoli (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogoderma (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; tignole (*Sitotroga* spp. e *Ephesia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali.
Trattamento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento: preparare una sospensione con 1 litro di ACTELLIC in 100 lt di acqua ed impiegarla in ragione di 100 ml per ogni mq di superficie.

Avvertenze:

- 1. Pulire bene le superfici prima di irrorarle.
- 2. Bagnare bene le superfici.
- 3. Non applicare con attrezzature manuali ma solo con apposite attrezzature automatizzate che non prevedono l'esposizione diretta dell'operatore durante l'applicazione.

Trattamento diretto ai cereali (frumento, triticale, orzo e avena): la dose per 1 q.le di cereali è 0,8 ml di ACTELLIC dispersi in una quantità media di 100 ml di acqua.

Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, sui cereali (frumento, triticale, orzo e avena) già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali (frumento, triticale, orzo e avena) è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra.

Prima della molitura, i cereali (frumento, triticale, orzo e avena) destinati all'alimentazione umana e del bestiame, devono essere sottoposti ad idonea pulitura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida o alcalina.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non venderli sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 100, 200, 500, 750 e 1000 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Confezione ad esclusivo uso industriale

Etichetta autorizzata con D.D. del



syngenta

syngenta.

ACTELLIC®

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali (concentrato emulsionabile)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 49 (500 g/l)
diluenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a g 100
contiene: Dodecil benzene solfonato acido di calcio; 2-metil - 1-propanolo; Nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

INDICAZIONI DI PERICOLO
Liquido e vapori infiammabili
Nocivo se ingerito.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Può provocare una reazione allergica
Provoca gravi lesioni oculari/cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **NON** provocare il vomito. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Distribuito da: NEWPHARM s.r.l.
Stabilimento di produzione:
Chemino, Thyborønvej 78, Harboøre, Denmark
Registrazione Ministero della Salute n. 2520 del 13.04.1977
Partita n.

ml 25

Altri stabilimenti di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. - Senefle (Belgio)
DIACHEM S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. Caravaggio (BG)
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano S/Lambro (LO)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

22 GIU 2016

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Treatmento diretto ai cereali (frumento, triticale, orzo e avena): la dose per 1 qle di cereali è 0.8 mL di ACTELLIC 50 NEWPHARM dispersi in una quantità media di 100 mL di acqua.

Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, sui cereali (frumento, triticale, orzo e avena) già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra.

E' consigliabile che prima della moltiplicazione, i cereali (frumento, triticale, orzo e avena) destinati alla semenza, all'alimentazione umana e del bestiame siano sottoposti a normale prassi di pulitura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida o alcalina.

In tutti i casi di miscela con altri prodotti per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

*Attenzione: Lo Stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta



22 GIU 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del 22/06/2016

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

NORME PRECAUZIONALI

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una mascherina antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotini (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Insetticida-acaricida fosfororganico indicato per il trattamento diretto di frumento, triticale, orzo e avena immagazzinati.

ACTELLIC 50 NEWPHARM è dotato di ampio spettro di azione e lunga persistenza su materiali inerti: agisce per contatto e per asfissia. ACTELLIC 50 NEWPHARM non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie della farina ricavate da cariossidi trattate.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ACTELLIC 50 NEWPHARM è attivo contro: calandre o punteruoli (*Strophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogodermia (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; ignole (*Sitotroga* spp. e *Ephesia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti deidati allo stoccaggio dei cereali.

Treatmento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento: preparare una sospensione con 1 litro di ACTELLIC 50 NEWPHARM in 100 L di acqua ed impiegarla in ragione di 100 mL per ogni mq di superficie.

Avvertenze:

1. Pulire bene le superfici prima di irrorare
2. Bagnare bene le superfici
3. Non applicare con attrezzature manuali ma solo con apposite attrezzature automatizzate che non prevedono l'esposizione diretta dell'operatore durante l'applicazione.

ACTELLIC® 50 NEWPHARM

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, triticale, orzo e avena immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali (concentrato emulsionabile)

Mecanismo di Azione: IRAC 1B

Prodotto per Uso professionale

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro 9 49.02 (500 g/L)
coformulanti q.b.a. 9 100

contiene Dodecilsolfonato acido di calcio, 2-metil-1-propanolo; nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

INDICAZIONI

PERICOLO: (H226) Liquido e vapori infiammabili. (H302) Nocivo se ingerito. (H304) Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. (H317) Può provocare una reazione allergica cutanea. (H318) Provoca gravi lesioni oculari. (H335) Può irritare le vie respiratorie. (H336) Può provocare sonnolenza o vertigini. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: (P102)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P210) Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. (P280) Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. (P301 + P310) IN CASO DI INGESTIONE Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENI o un medico. (P305 + P351 + P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciogliere accuratamente per parecchi minuti Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. (P310) Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENI o un medico. (P331) NON provocare il vomito. (P391) Raccolgere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: (EUH407)

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH066) L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

NEWPHARM S.R.L.

Via Tremarende, 24/B - 35010 Santa Giustina in Colle (PD)

Tel. 049 9302876

Registrazione Ministero della Salute n. 15122 del 29.03.2011

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)


ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

DUOCHEM - Beograd (Serbia)

Taglie: ml. 25-50-100-200-500-750-

Litri 1.5-2.5-3-4-5-10-15-20-25-50-100-200*500*750*1000*

Partita n.



PERICOLO

ACTELIC[®] 50 NEWPHARM

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, triticale, orzo e avena immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali
(concentrato emulsionabile)
Meccanismo di Azione: IRAC 1B
Prodotto per Uso professionale

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
pirimifos metile puro g 49,02 (500 g/L)
coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: (H226) Liquido e vapori infiammabili. (H302) Nocivo se ingerito. (H304) Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. (H317) Può provocare una reazione allergica cutanea. (H318) Provoca gravi lesioni oculari. (H335) Può irritare le vie respiratorie. (H336) Può provocare sonnolenza o vertigini. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P210) Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. (P280) Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. (P301 + P310) IN CASO DI INGESTIONE Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. (P305 + P351 + P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. (P310) Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. (P331) NON provocare il vomito. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH066) L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

NEWPHARM S.r.l.
Via Tremarende, 24/B - 35010 Santa Giustina in Colle (PD)
Tel. 049 9302876

Registrazione Ministero della Salute n. 15122 del 29.03.2011
Stabilimenti di produzione e confezionamento:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
DUOCHEM - Beograd (Serbia)

Taglie: mL 25-50-100 **Partita n.**



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

NORME PRECAUZIONALI

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleeni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta



Autenticata con Decreto Dirigenziale del 22 GIU. 2016

